



**ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI
MEDIATORI CREDITIZI**

D.p.r. 28 luglio 2000, n.287

Circolare n. 11 del 26 giugno 2001

Nota operativa

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587
www.consrag.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	pag.	3
1. Definizione di mediatore creditizio	pag.	3
2. Iscrizione nell'albo	pag.	7
3. Trasparenza delle condizioni contrattuali e normative antiriciclaggio	pag.	10
4. Indipendenza del mediatore	pag.	10
5. Cancellazione e sospensione	pag.	11
6. Sanzioni	pag.	12
<i>Allegati - Modelli domande UIC</i>	pag.	13

Premessa

La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, ha previsto che l'attività di mediazione o di consulenza per la concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata a soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) ed ha imposto ai soggetti che la esercitano nuovi e diversi obblighi. La nuova disciplina è tuttavia entrata in vigore solo successivamente alla pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287 che, in attuazione di apposta delega contenuta nella citata legge 108 del 1996, specifica il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e fissa le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo e le forme di pubblicità dello stesso.

Il quadro normativo sulla mediazione creditizia, completato dal provvedimento UIC del 4 agosto 2000, prevede dunque nuovi e diversi obblighi per coloro che svolgono attività di mediazione creditizia anche nella forma della consulenza.

Tra i nuovi adempimenti richiesti e di seguito illustrati rilevano in particolare l'obbligo di iscrizione nell'apposito albo tenuto dall'UIC e la soggezione alla normativa antiriciclaggio.

1. Definizione di mediatore creditizio

Il decreto n. 287 del 2000 individua i soggetti tenuti ad iscriversi nello speciale albo dei mediatori creditizi in tutti coloro che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo ovvero abitualmente, mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari finanziari, cui fa riferimento il citato articolo 2, sono quelli indicati nell'elenco generale e nell'elenco speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia¹.

¹ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Articolo 106 - *Elenco generale*

Tra le attività rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto sono incluse oltre alla concessione di crediti anche il rilascio di garanzie sostitutive del

(Continua da pagina 3)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 - c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
 - d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
 - a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
 - b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Articolo 107 - Elenco speciale

1. Il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza

credito e di impegni di firma, nonché ogni altra attività di finanziamento connessa con operazioni di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti;
- c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fidejussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari².

La raccolta di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, non è invece considerata mediazione creditizia qualora sia svolta da:

- iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;

(Continua da pagina 4)

indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
- 4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

- fornitori di beni o servizi;
nell'ambito delle loro specifiche attività o di quelle strumentali alle stesse.

1.1 Attività di consulenza in materia di finanziamenti all'impresa svolta dai ragionieri commercialisti

La precisazione secondo la quale anche l'attività di consulenza può essere considerata una forma di mediazione impone di includere tra le attività rilevanti, ai fini della disciplina in commento anche la consulenza in materia di finanziamenti all'impresa prevista quale attività tipica del ragioniere commercialista³.

Poiché la disciplina generale della mediazione contenuta nella legge 3 febbraio 1989, n. 39 inibisce l'esercizio dell'attività di mediazione a tutti gli iscritti in albi, registri e simili⁴ la legge n. 108 del 1996, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi ha opportunamente dichiarato compatibile l'attività di mediazione creditizia con lo svolgimento di altre attività professionali⁵. La legge ha inoltre chiarito che, analogamente a quanto previsto per la mediazione in generale, non è richiesto il possesso della licenza di polizia prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza⁶.

³ Cfr. Articolo 45 della tariffa approvata con d.p.r. del 6 marzo 1997, n. 100.

⁴ Legge 3 febbraio 1989, n. 39. Articolo 5

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.

⁵ Cfr. articolo 16 comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

⁶ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Articolo 115

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La doppia iscrizione nell'albo tenuto dal collegio e in quello tenuto dall'UIC non trova, peraltro, ostacolo nella legge professionale, che, come noto, circoscrive l'incompatibilità della professione di ragioniere all'esercizio del commercio e alle qualità di ministro di culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi, di incaricato di gestioni esattoriali, nonché impiegato pubblico, ove l'ordinamento di competenza gli vieti l'esercizio della libera professione.

Se l'attività di mediazione creditizia non è preclusa in quanto tale ai ragionieri commercialisti, va altresì precisato che per poterla legittimamente esercitare questi ultimi devono comunque soddisfare le condizioni poste dal regolamento in esame.

2. Iscrizione nell'albo

L'albo al quale devono essere iscritti i mediatori creditizi è tenuto dall'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministero del Tesoro ed è distinto in due sezioni: una per le persone fisiche ed una per le società e le stabili organizzazioni.

2.1 Persone fisiche

Per l'iscrizione delle persone fisiche è richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità, il diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione ai ruoli previsti dalla legge 39 del 1989.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità richiesti a chi intende esercitare l'attività di mediazione creditizia il decreto in oggetto dispone che non possono essere iscritti nell'albo in oggetto coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

(Continua da pagina 6)

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente per i locali in esso indicati.

- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste *sub c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato non possono comunque esercitare l'attività di mediazione finanziaria mentre le pene previste *sub c)*, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno⁷.

L'istanza di iscrizione deve essere effettuata avvalendosi del modello UIC/MC (Allegato) al quale va allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto richiedente⁸.

2.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche

Le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero possono chiedere l'iscrizione se la mediazione creditizia è compresa nell'oggetto sociale ed è esercitata per il tramite di soggetti iscritti all'albo.

I requisiti di onorabilità richiesti a chi esercita l'attività di mediazione creditizia in proprio devono essere posseduti:

⁷ Cfr. Articoli 4 del D.p.r. 28 luglio 2000, n. 287, e 109 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 e 4 del Dm 30 dicembre 1998, n. 516.

⁸ Al fine di agevolare gli adempimenti dei soggetti tenuti all'iscrizione all'albo e consentire un più agevole trattamento dei dati comunicati, l'Uic ha realizzato un prodotto software di "*data entry*" per la compilazione delle domande di iscrizione dei mediatori creditizi e le successive comunicazioni. Il *data entry* è distribuito gratuitamente dall'UIC e può essere prelevato direttamente dal sito internet www.uic.it ovvero richiesto al seguente indirizzo: Ufficio italiano cambi - Servizio applicazioni e strumenti informatici - Via delle Quattro Fontane, n. 123 - 00184 Roma , fax: 06/46634761

- dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nelle società e nelle stabili organizzazioni iscritte nell'albo;
- dai partecipanti al capitale delle società iscritte nell'albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario⁹ anche attraverso partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui partecipante al capitale sia una società o un ente, i requisiti in questione devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

La mancanza dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte nell'albo comporta la decadenza immediata dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza devono inoltre essere immediatamente comunicate all'UIC.

Per quanto riguarda i partecipanti al capitale di società iscritte il venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la sospensione del diritto di voto¹⁰.

⁹ Dlgs 385 del 1983, Articolo 23 - Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

¹⁰ Cfr.: Provvedimento UIC del 4 agosto 2000, e articoli 108 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 e 1 del Dm 30 dicembre 1998, n. 517.

3. Trasparenza delle condizioni contrattuali e normativa antiriciclaggio

L'articolo 16, comma 4 della legge n. 108 del 1996 prevede espressamente che agli intermediari mediazione creditizi si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di:

- trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel testo unico in materia bancaria e creditizia. Il controllo sull'osservanza di queste disposizioni viene effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 128 dello stesso testo unico¹¹;
- antiriciclaggio contenute nel decreto legge 3 maggio 1991, n. 143¹².

4. Indipendenza del mediatore

Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia, in linea peraltro con quanto previsto dal codice civile all'articolo 1754 con riferimento alla mediazione in generale, deve essere svolta in posizione di indipendenza.

In particolare il decreto specifica che il mediatore:

- non deve essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
- non può concludere contratti o effettuare per conto delle banche o di

¹¹ D.l.g.s. n. 385 del 1993, Articolo 128 - Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

¹² Convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

5. Cancellazione e sospensione

La cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi può essere richiesta con apposita istanza da presentare all'UIC avvalendosi del Modello UIC/MC - CAN (vedi Allegato) ovvero disposta dall'UIC nei casi di cessazione dell'attività di mediazione.

La cancellazione dall'albo viene invece disposta dal Ministero del tesoro qualora vengano meno in capo alle persone fisiche i requisiti di onorabilità sopra indicati ovvero in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dalle disposizioni antiriciclaggio e di quelle sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

In tali casi il Ministero dispone la cancellazione con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC. L'interessato può presentare deduzioni agli addebiti entro 30 giorni dalla contestazione degli stessi.

La sospensione dall'albo può essere disposta :

- a) a seguito della contestazione degli addebiti dai quali potrebbe conseguire la cancellazione dall'albo, in via cautelare e per un periodo di 60 giorni;
- b) quando nei confronti dell'iscritto sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità;
- c) quando nei confronti dell'iscritto sia emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero sia stata applicata con provvedimento non definitivo, una delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 recante "Disposizioni contro la mafia".

Qualora venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca di misura di prevenzione o sentenza di annullamento della prece-

dente condanna ancorché con rinvio viene meno la sospensione di cui ai punti b) e c).

6. Sanzioni

L'esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia è punito a titolo di delitto con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

L'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire è previsto per chi, nell'esercizio della mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il presidente

PAOLO MORETTI



RESIDENZA (se diversa dal domicilio)

14. Indirizzo

15. CAP |_|_|_|_|_| 16. Comune / Stato estero

17. Provincia |_|_|

DOMICILIO FISCALE (se diverso dal domicilio o dalla residenza)

18. Indirizzo

19. CAP |_|_|_|_|_| 20. Comune

21. Provincia |_|_|

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

A tal fine attesta:

- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore; ovvero di essere iscritto nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- che sussiste trattamento di reciprocità con lo Stato extra U.E. del quale ha la cittadinanza;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516 e in particolare dichiara:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Si comunica inoltre che nei propri confronti:

- è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità";
- è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità";
- è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

....., li |__|/|__|/|__|__|

firma

Iscrizione di società nell'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica |_|_|_|_|_|

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (*)

(*) *Le società con sede legale all'estero hanno riguardo al codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.*

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

1. Indirizzo

2. CAP |_|_|_|_|_| 3. Comune

4. Provincia |_|_|

4. Telefono |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 5. Fax |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Capitale sociale versato Lit. Euro

ovvero

CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

7. Stato estero

e stabile organizzazione in Italia:

8. Indirizzo

9. CAP |_|_|_|_|_| 10. Comune

11. Provincia |_|_|

12. Telefono |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 13. Fax |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

14. Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia Lit. Euro

Si allegano:

- attestazioni di onorabilità dei soci in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art.23 del Testo Unico bancario;
- attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.

....., li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

firma

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno

Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Percentuale di capitale posseduta

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

....., lì ____/____/____

firma

- Pronuncia di decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di “onorabilità”**

- Pronuncia di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di “onorabilità”**

- Applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni**

- Perdita del requisito di onorabilità previsto dall’art.109 del D. Lgs. n.385/1993.**

....., li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Firma

